



DETERMINAZIONE N. 890 DEL 04/10/2016

Oggetto: Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs 267/2000 di cui alla deliberazione di Consiglio n. 86 del 27/07/2016 - Impegno di spesa

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto sindacale n. 48 del 11/03/2016 con cui è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di funzioni dirigenziali relative all'Area Organizzazione e Programmazione;

VISTO il ricorso promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Tognozzi Building s.p.a. in Concordato Preventivo nei confronti di questo Ente e ARPAT (nessuno dei quali costituitosi in giudizio), registrato con RG 1490/2013, per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, dell'ordinanza del Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Protezione Civile del Comune di Bagno a Ripoli n. 002/282 del 25 giugno 2013, con la quale era stata imposta la rimozione dei rifiuti giacenti nel sito industriale dismesso dalla Ceramiche Brunelleschi srl ed acquistato dalla ricorrente, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare del verbale di sopralluogo ARPAT del 2/02/2012;

VISTA la sentenza n. 1709/2013, depositata il 09/12/2013, mai notificata a questo Ente da controparte, con la quale il TAR:

- accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato nella parte in cui ingiungeva anche alla Tognozzi Building s.p.a., oltre che alla Ceramiche Brunelleschi srl, effettiva responsabile dell'abbandono di rifiuti, di procedere alla bonifica dell'area dai rifiuti stessi;
- condannava l'Ente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge;

DATO ATTO che, non essendosi costituito l'Ente in giudizio, e non essendo la sentenza mai stata comunicata a questo Ente dal Tribunale Amministrativo Regionale, è solo in occasione di una recente ricognizione del contenzioso presso il sito del TAR che si è venuti a conoscenza del debito;

PRESO ATTO che, in conseguenza di quanto sopra, si è dunque provveduto a calcolare in Euro 2.000,00 indicati in sentenza, oltre a Euro 300,00 per spese generali al 15%, Euro 92,00 per CAP al 4%, Euro 526,24 per IVA al 22%, per un importo totale di Euro 2.918,24 quanto dovuto dall'Ente in base alla citata sentenza n. 1709/2013;

VISTO ALTRESI' il ricorso in appello promosso avanti al Tribunale di Firenze da questo Ente nei confronti di Equitalia Centro spa e del sig. A.Z., per la parziale riforma della sentenza n. 8516/2012 con la quale il Giudice di Pace di Firenze aveva accolto l'opposizione presentata dal Sig. A.Z. verso alcune cartelle esattoriali (aventi ad oggetto crediti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada) per avvenuta prescrizione ed aveva altresì respinto la domanda riconvenzionale proposta dall'Ente nei



confronti di Equitalia Centro SpA per la perdita del credito stante l'inerzia dell'ente riscossore;

VISTA la sentenza n. 1954/2016, depositata il 19/05/2016, non notificata, trasmessa dal legale che ha assistito l'Ente nel relativo giudizio, con la quale il Tribunale di Firenze:

- confermava la sentenza n. 8516/2012 del Giudice di Pace di Firenze;
- condannava il Comune di Bagno a Ripoli a rimborsare al signor A.Z. le spese di lite, che liquidava in Euro 600,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
- dichiarava compensate le spese di lite tra l'Ente ed Equitalia Centro spa;

DATO ATTO pertanto che l'importo totale dovuto ammonta ad Euro 600,00 oltre a Euro 90,00 per spese generali al 15%, Euro 27,60 per CAP al 4%, Euro 157,87 per IVA al 22%, per un importo totale dovuto in base alla citata sentenza n. 1954/2016, di Euro 875,47;

DATO ATTO che le sentenze sopra richiamate sono esecutive ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare eventuali iniziative esecutive, con costi ulteriori per l'Amministrazione, posto che:

- con riferimento alla sentenza n. 1709/2013 del TAR Toscana, sono ormai scaduti i termini di legge per l'eventuale appello innanzi al Consiglio di Stato;
- con riferimento alla sentenza n. 1954/2016 del Tribunale di Firenze, il legale che ha seguito l'Ente nel corso del giudizio ha espresso parere negativo in merito ad un eventuale ricorso in Cassazione e che tale giudizio è stato condiviso dai competenti uffici;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27/07/2016 con la quale si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla sopra riferita sentenza esecutiva, giusta il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), decreto legislativo 267/00;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, nonché il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

di costituire i seguenti impegni contabili:

- in favore della Tognozzi Building spa in concordato preventivo, con sede in via Jacopo Nardi 2, 50132 Firenze, Commissario Giudiziale Dott. Stefano Casagni, con studio in viale Amendola 14, 50121 Firenze, codice fiscale 03150970485, per Euro 2.918,24, per rimborso spese legali in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana n. 1709/2013, depositata il 09/12/2013 e non notificata, con imputazione alla missione-programma 1 11, piano finanziario 1.3.2.99.2 sul capitolo n. 670.00.03 "Altre spese legali" sul bilancio 2016, esigibile nel 2016, impegno n. **16/1596**;
- in favore del Sig. Alessandro Zucconi, codice fiscale ZCCLSN63B07D612V, attualmente senza fissa dimora, ultima residenza conosciuta dal legale che lo ha difeso per la causa conclusa con la sentenza 1954/2016 è via Assisi 20, Firenze, per Euro 875,47 per rimborso spese legali in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1954/2016, depositata il 19/05/2016, con imputazione alla missione-programma 3 1, piano finanziario 1.3.2.99.2 sul capitolo n. 670.00.05 "Altre spese legali – contenzioso polizia locale" sul bilancio 2016,



esigibile nel 2016, impegno n. 16/1597.

Il Segretario Generale
Avv. Maria Benedetta Dupuis

Area 1

Vista la regolarità contabile; si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. E' esecutiva.

Bagno a Ripoli

Il Dirigente Area 1
Dott. Dario Navarrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>